

Non solo, ma, nel caso di perdita del diritto all'integrazione, non era prevista la "cristallizzazione" (congelamento dell'importo della pensione nella misura del trattamento minimo vigente alla data del 30.9.1983, non suscettibile di ulteriori incrementi per effetto dei successivi aumenti del minimo stesso).

Uno dei capisaldi normativi in materia di pensioni, la legge n.153 del 1969, confermando il divieto delle plurime integrazioni, disponeva la corresponsione della pensione non integrabile "a calcolo" (importo determinato sui periodi di assicurazione e sulla base dei contributi versati).

Situazione successiva al 1983

L'anno 1983 rappresenta uno spartiacque fondamentale in quanto, con la legge n.638, viene disciplinata ex novo l'integrazione al minimo, legandola al reddito del pensionato.

La stessa legge prevede che, nel caso in cui si perda il diritto all'integrazione, per superamento dei limiti di reddito, entra in gioco il concetto della "cristallizzazione" della "unica" pensione integrata mentre, nel caso di perdita dell'integrazione su una pensione per la titolarità di un'altra, quella non integrata viene liquidata "a calcolo".

Il principio della liquidazione "a calcolo" della pensione non integrabile è, quindi, pacifico, e la Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulle situazioni post 1° ottobre 1983, ha autorevolmente avallato tale metodo (sentenza n.184 del febbraio 1988).

Situazione successiva al 1985

Il problema della coesistenza di più pensioni integrate al minimo si pone a partire dal 1985, anno nel quale la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 314, ha dichiarato l'incostituzionalità della normativa che regolamentava, prima del 1° ottobre 1983, il diritto all'integrazione al minimo delle pensioni dei lavoratori dipendenti, titolari di altri trattamenti.

E' la prima volta che la Corte stabilisce nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria, la possibilità della coesistenza di più pensioni integrabili al minimo.

Di conseguenza, la problematica affrontata all'epoca, nelle varie sedi deputate istituzionalmente all'applicazione della sentenza (Ministero del Lavoro, Ministero del

Tesoro, INPS), viene affrontata essenzialmente sotto l'angolo visuale degli oneri di bilancio.

La questione relativa alla possibilità della "cristallizzazione" del secondo minimo, divenuta poi dominante a partire del 1988 (risalgono a quella data le prime pronunce della magistratura di legittimità sul problema), non si pose neppure e ciò, sostanzialmente, per tre ragioni:

- la prima, perché nelle sedi governative veniva avallata una concezione che prevedeva una sola integrazione sul cumulo di più pensioni (ante 1983), rispetto ad un orientamento che consentisse più integrazioni;

- la seconda, in quanto nei soli esempi esistenti nell'ordinamento vigente, di integrazioni plurime - che riguardavano, come si è ricordato, casi marginali - era pacifico il criterio della liquidazione "a calcolo" per la pensione non integrabile;

- la terza, di ordine strettamente finanziario: gli oneri, anche all'epoca, erano rilevanti; basti pensare che se l'attuale platea di beneficiari (quantificabile in circa 630.000 soggetti) è oggi ancora tale da comportare un onere di notevole consistenza, allora era ben più vasta.

In relazione a tale ultimo aspetto, l'INPS ritenne opportuno sottoporre ai Ministeri vigilanti un'ipotesi applicativa della sentenza della Corte Costituzionale n. 314 intesa a limitare gli oneri finanziari conseguenti.

In data 5.8.1986, il Ministero del Lavoro ha espresso il seguente avviso:

- l'integrazione al trattamento minimo poteva essere riconosciuta d'ufficio limitatamente alle pensioni in corso di definizione alla data di pubblicazione della sentenza 314/85 con decorrenza anteriore al 1° 10.1983;

- negli altri casi, l'integrazione al minimo per i periodi anteriori alla predetta data, poteva essere disposto nei limiti della prescrizione quinquennale su domanda degli interessati e semprechè il rapporto previdenziale potesse considerarsi pendente.

Quanto all'efficacia retroattiva della pronuncia, riconosciuta soltanto nel limite quinquennale previsto dall'art.129 del R.D. 1827 del '35, come precisato dal Ministero del Lavoro, il comportamento dell'Istituto fu supportato da una norma di interpretazione autentica (art.11, L.67/88), peraltro dichiarata successivamente incostituzionale (sentenza n.283 dell'89).

Negli anni successivi la Corte Costituzionale continuò ad estendere il principio

della doppia integrazione alle varie categorie di pensionati delle gestioni dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri) e l'attecchimento dell'INPS e dei Ministeri vigilanti fu quello di applicare le varie sentenze secondo le linee sopraindicate.

Tale situazione che stava determinando una notevole lievitazione degli oneri a carico del bilancio dello Stato, dette luogo ad un ampio dibattito sul piano politico e sociale, che si concretizzò nell'emanazione della legge n. 362/1988 che stabiliva l'obbligo di individuare le fonti di finanziamento nel caso di pronunce della Corte Costituzionale comportanti oneri non previsti.

Nel frattempo fu mantenuta da parte dell'Istituto la linea di indirizzo precedentemente seguita, che alimentò un intenso contenzioso nel quale l'INPS risultò vincente davanti alla Magistratura di merito, ma soccombente nei giudizi per Cassazione.

Peraltro, la Magistratura di legittimità, a riprova della complessità della materia, emise nel 1989 e 1990 due sentenze, la n.5720 e la n.3749, fra loro contrastanti:

- la prima, riconosceva in ogni caso il diritto alla "cristallizzazione" sulle "altre" pensioni non integrate;

- la seconda riconosceva invece il diritto alla "integrazione" anche di queste, ancorandolo però al reddito.

In presenza di tali sentenze, l'INPS sottopose la questione della relativa copertura finanziaria alle valutazioni dei Ministeri vigilanti:

Il resto è storia recente.

La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi nuovamente sulla materia, emanò la sentenza n. 418 del 1991, con la quale sposò una delle due tesi della Cassazione.

Il Governo intervenne con una serie di decreti legge. succedutisi tra il gennaio e il luglio 1992; la questione fu infine risolta con l'emanazione della legge n. 537, art. 11, di interpretazione autentica dell'art. 6 della legge n. 638\1993, norma dichiarata poi incostituzionale dalla Corte con la sentenza n. 240/1994.

Da quanto precede emerge che l'Istituto si è attenuto, in una prima fase conseguente all'emanazione della sentenza n. 314, alle direttive ministeriali e, dopo l'anno 1991, alle disposizioni di legge emanate dal Governo prima, e dal Parlamento poi.

Ne consegue l'assoluta infondatezza della tesi di chi sostiene che il comportamento dell'Istituto riveste i caratteri della temerarietà o dell'eccessivo rigorismo.

D'altra parte, la linea di indirizzi assunta dai Ministeri vigilanti e dall'INPS si collocava in un quadro di politica economica sempre più orientata al contenimento della spesa pubblica, in relazione anche al crescente allargamento della forbice esistente tra il finanziamento della sicurezza sociale e il costo relativo alle prestazioni pensionistiche.

Inoltre, la coerenza della linea di azione seguita dall'Istituto trova riscontro anche nella circostanza che il Governo ha costantemente riconosciuto la natura assistenziale della integrazione al minimo, e quindi ne ha previsto il finanziamento a carico dello Stato e non del regime previdenziale; tale indirizzo è stato poi sancito legislativamente dall'art. 37 della legge n. 88/1989, ancorché tale norma abbia trovato sinora parziale applicazione.

Interpretazione della sentenza n. 240

Su questa sentenza sono stati forniti al Governo i dati, rilevati dagli archivi dei pensionati - dati reali quindi - che confermano sostanzialmente le stime fatte a suo tempo dall'Istituto.

I problemi che essa pone sono delicati e vanno risolti nelle sedi competenti.

A seguito della dichiarazione di parziale illegittimità dell'articolo 11 della legge n. 537, si determinano le seguenti situazioni:

- per i pensionati, il cui reddito superi i limiti fissati dalla legge (lire 7.177.300 per l'anno 1983), rimangono confermati i criteri sinora seguiti dall'Istituto;

- nei confronti dei pensionati il cui reddito sia invece inferiore al predetto limite - ferma restando l'integrazione al minimo della pensione indicata in via prioritaria dalla legge - l'altra o le altre pensioni, attualmente corrisposte nell'importo a calcolo, dal 1° ottobre 1983 devono essere corrisposte nell'importo "cristallizzato" al 30 settembre 1983.

Per i titolari di trattamenti con decorrenza successiva anche di un solo mese, continuano ad applicarsi le norme che prevedono la determinazione della pensione nell'importo "a calcolo".

La sentenza n. 240 pone altresì problematiche di individuazione dell'area di applicazione con riferimento alla popolazione interessata e, a tale riguardo, gli Uffici

della Direzione Generale e l'Avvocatura centrale hanno espresso l'avviso che tale sentenza trovi applicazione nei confronti di un complesso di 630.000 soggetti.

Non spetta all'INPS formulare considerazioni sull'impianto giuridico della sentenza e, in genere, sui rapporti fra pronunce della Corte e ordinamento; tuttavia, va rilevato che il ricorso sempre più frequente alle sentenze cosiddette "additive", sta introducendo delle modifiche radicali nel vigente sistema di previdenza obbligatoria.

A tale proposito, si precisa che, nell'ultimo decennio, la Corte Costituzionale si è pronunciata circa 160 volte in materia pensionistica e che in 67 casi ha accolto l'impugnativa di incostituzionalità, respingendola negli altri casi.

Applicazione della sentenza n. 495/1993

Oltre alla predetta sentenza n. 240/1994 la Corte ha emanato recentemente (5.1.1994) la sentenza n. 495, dichiarando illegittima la legge n. 903/1965, in base alla quale ai titolari di pensioni ai superstiti spetta un trattamento determinato nella misura del 60% della pensione che sarebbe spettata al dante causa al momento del decesso, ovvero, in caso di morte del pensionato, nella medesima aliquota (60%) della pensione "a calcolo" spettante al medesimo dante causa.

La Corte ha ritenuto invece che tale aliquota debba essere applicata sulla pensione del dante causa comprensiva dell'integrazione al minimo, semprechè dovuta.

Per quanto riguarda gli arretrati, gli stessi dovrebbero essere corrisposti nei limiti della prescrizione decennale, semprechè il diritto al trattamento minimo cristallizzato possa considerarsi ancora azionabile.

Applicazione della sentenza n. 264/1994

Con sentenza n.264 pubblicata il 30.6.1994, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del comma 8 dell'art. 3 della legge 29.5.1982, n. 297.

In particolare, con tale la decisione la Corte ha inteso sanare la disparità di trattamento che si viene a creare nei confronti di quanti - avendo raggiunto l'anzianità contributiva minima per conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia - abbiano percepito negli ultimi 5 anni importi di retribuzione diversificati.

Infatti, considerato che secondo la norma citata, l'importo della pensione è calcolato prendendo a riferimento la media delle retribuzioni relative alle "ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione", ne consegue

una "penalizzazione" di quanti abbiano percepito negli ultimi 5 anni di attività una retribuzione più bassa.

Nell'esaminare la questione prospettata, la Corte ha affermato che occorre prescindere da tale ultimo periodo a tutti gli effetti, qualora l'aumento dell'anzianità assicurativa non compensi la minore redditività delle retribuzioni percepite; e ciò, in analogia a quanto affermato con precedente pronuncia relativa alla neutralizzazione di eventuali effetti negativi di periodi di contribuzione volontaria.

Oneri conseguenti alle sentenze nn. 495, 240 e 264

* Sentenze nn. 495 e 240

Gli oneri finanziari, relativi alle sentenze n. 495 e 240, sono stati forniti esclusivamente al Ministro del Lavoro il 15 giugno 1994 e comunicati anche in occasione dell'audizione del Commissario straordinario alla Commissione Lavoro del Senato il 23.6.1994.

In tale sede, è stato precisato che l'ammontare complessivo degli oneri relativi ad entrambe le sentenze è stimato in circa 32.500 miliardi.

Tali oneri si raggiungono sommando alla quota capitale al 31.12.1993 (16.000 miliardi per quanto riguarda la sentenza 240 e 7.000 miliardi per quanto concerne la sentenza 495), gli interessi e la rivalutazione monetaria per circa 7.000 miliardi.

A tale somma deve, poi, aggiungersi un onere corrente - dal 1.1.1994 - nell'ordine di 2.500 miliardi annui per entrambe le sentenze.

Va, infine, ricordato che i pensionati interessati alle sentenze sono complessivamente 1,5 milioni circa.

* Sentenza n. 264

Gli effetti economici derivanti dall'applicazione della sentenza n. 264 pubblicata il 30.6.1994, sono tuttora in fase di quantificazione.

E' in ogni caso da considerare che gli oneri conseguenti non dovrebbero risultare di particolare consistenza, avuto riguardo al limitato numero dei pensionati interessati.

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

P R E M E S S A

I RISULTATI DEL BILANCIO CONSUNTIVO 1993

I risultati fondamentali accertati il 1993, quali emergono dal bilancio consuntivo, si riassumono in:

- **13.736 mld. di disavanzo economico di esercizio**, quale somma algebrica di
7.905 mld. di disavanzo della Gestione degli interventi dello Stato,
9.434 mld. di disavanzo della Gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri,
3.603 mld. di avanzo delle altre gestioni previdenziali;
- **34.934 mld. di deficit patrimoniale al 31 dicembre** quale somma algebrica di
45.242 mld. di disavanzo della Gestione degli interventi dello Stato,
57.530 mld. di disavanzo della Gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri,
67.838 mld. di avanzo delle altre gestioni previdenziali;
- **12.700 mld. di disavanzo complessivo**, in termini finanziari di competenza;
- **16.879 mld. di fabbisogno di cassa** da coprire con le anticipazioni della Tesoreria dello Stato
- **59.070 mld. di apporti complessivi dello Stato in termini di cassa.**

Sui risultati hanno influito diversi fattori che hanno soprattutto condizionato l'entità delle risorse per la copertura delle prestazioni istituzionali.

Il decremento dell'occupazione e la minore crescita delle retribuzioni individuali

hanno comportato per l'Istituto, rispetto alle previsioni, un ridimensionamento dello sviluppo della massa salariale imponibile e del conseguente gettito contributivo.

Al riguardo utili indicazioni si desumono dalla "Relazione generale sulla situazione economica del Paese" presentata al Parlamento l'8 aprile 1994. La relazione, nel fornire dati e notizie sull'andamento annuale dell'economia nazionale, evidenzia che nel corso dell'anno 1993 l'economia italiana è stata caratterizzata dalla prosecuzione della fase recessiva iniziata nella prima parte del 1992.

La crescita media annua del costo della vita è stata del 4,2% risultando al di sotto dell'obiettivo di inflazione previsto dal Governo. I prezzi al consumo hanno segnato una crescita del 4,5% quasi uguale al deflatore del prodotto interno lordo che ha evidenziato una crescita del 4,4%.

Il prodotto interno lordo - espresso in valori a prezzi correnti - è risultato di 1.560.114 mld. con un incremento del 3,7% rispetto a 1.504.323 mld. del 1992.

In termini reali, invece, la variazione del prodotto interno lordo rispetto al 1992 evidenzia un decremento dello 0,7 per cento che fa seguito alla dinamica stagnante del 1992 anno in cui si è verificato un incremento dello 0,7 per cento.

Riguardo alla distribuzione del prodotto interno lordo, la quota destinata al lavoro dipendente (687.163 mld.) è cresciuta in termini nominali dell'1,1% mentre quella relativa al risultato lordo di gestione (717.019 miliardi) - che riassume tutti gli altri fattori della produzione compresi gli ammortamenti (187.747 mld.) per il ripristino dei beni capitali consumati nell'anno - ha registrato un aumento più sensibile pari al 4,6% con la conseguenza che anche nel 1993 la destinazione del reddito si è attestata a favore dei redditi da capitale-impresa.

Infatti la parte destinata al lavoro dipendente si è ridimensionata dal 45,2% del 1992 al 44,0% del 1993; correlativamente la quota del risultato lordo di gestione nello stesso periodo è passata dal 45,6% al 46,0%.

Il monte delle retribuzioni lorde (483.466 mld.) è cresciuto dello 0,4% in conseguenza:

- dell'estensione a tutto il 1993 degli effetti della soppressione della scala mobile prevista dall'accordo, concluso nel 1992, fra Governo e parti sociali in materia di costo del lavoro;

- dell'azzeramento del trascinarsi dell'indennità di contingenza ancora attivo nel 1992;

- dell'aumento di £. 20.000 mensili attribuito, secondo il predetto accordo, a tutti i lavoratori dipendenti - ad eccezione di alcune categorie - a decorrere dal mese di gennaio 1993;

- dell'applicazione in numerosi settori privati di adeguamenti tabellari previsti da contratti stipulati in anni precedenti. Gli adeguamenti concessi con effetto dal mese di gennaio hanno trovato applicazione a partire dal mese di giugno nel settore metalmeccanico e dal mese di ottobre nel settore commercio;

- della stipula di un esiguo numero di nuovi contratti collettivi di lavoro (settori della carta-cartotecnica, minerari e dei servizi di pulizia);

- del trascinarsi di miglioramenti retributivi contrattuali stabiliti nel 1992;

- della contrazione di 411.400 unità di lavoro dipendente;

- dalla crescita del numero dei lavoratori in cassa integrazione guadagni stimabile nell'ordine del 10,3%.

L'andamento delle retribuzioni lorde dei lavoratori dipendenti con riferimento ai singoli settori di attività economica evidenzia, rispetto al 1992, variazioni del:

- -3,9% nell'agricoltura, silvicoltura e pesca;

- -2,3% nell'industria;

- +1,6% nei servizi destinabili alla vendita;

- +2,6% nei servizi non destinabili alla vendita.

Più accentuata, rispetto alla variazione delle retribuzioni lorde, è stata la dinamica degli oneri sociali che hanno raggiunto la cifra complessiva di 203.697 mld., facendo registrare un incremento del 2,6% rispetto al 1992.

La quota relativa ai contributi obbligatori dovuti agli organismi della sicurezza sociale (170.878 mld.) è aumentata del 2,3% mentre la parte residua, rappresentata dagli accantonamenti ai fondi di quiescenza e dalle provvidenze aziendali (32.819 mld.), è cresciuta del 3,7%. In particolare, le quote accantonate nell'anno per la corresponsione del trattamento di fine rapporto sono aumentate del 4,1% mentre le provvidenze aziendali corrisposte ai lavoratori sotto forma di servizi e beni a titolo gratuito o a costi inferiori a quelli di mercato sono aumentate dell'1,6%.

Tab. 1 - PRODOTTO INTERNO LORDO AI PREZZI DI MERCATO
CONTO DELLA DISTRIBUZIONE

(in miliardi di lire correnti)

AGGREGATI	Valori assoluti		Variazioni 1993 su 1992	In %	Composizione percentuale	
	1992	1993			1992	1993
1. REDDITI INTERNI LAVORO DIPENDENTE						
a) Retribuzioni lorde	680.008	687.163	7.155	1.1	45.2	44.0
- Agricoltura, silvicoltura e pesca	481.397	483.466	2.069	0.4	32.0	31.0
- Industria	14.165	13.606	-559	-3.9	0.9	0.9
- Servizi destinati alla vendita	160.045	156.404	-3.641	-2.3	10.7	10.0
- Servizi non destinati alla vendita	161.216	163.729	2.513	1.6	10.7	10.5
	145.971	149.727	3.756	2.6	9.7	9.6
b) Oneri sociali	198.611	203.697	5.086	2.6	13.2	13.0
- Contributi obbligatori	166.969	170.878	3.909	2.3	11.1	10.9
- Accantonamento ai fondi di quiescenza e provvidenze aziendali	31.642	32.819	1.177	3.7	2.1	2.1
2. RISULTATO LORDO DI GESTIONE	685.481	717.019	31.538	4.6	45.6	46.0
- Risultato netto di gestione	505.971	529.272	23.301	4.6	33.6	33.9
- Ammortamenti	179.540	187.747	8.177	4.6	12.0	12.1
3. IMPOSTE INDIRETTE NETTE	138.834	155.932	17.098	12.3	9.2	10.0
PRODOTTI INTERNO LORDO	1.504.323	1.560.114	55.791	3.7	100.0	100.0

FONTE: Relazione generale sulla situazione economica del Paese - Anno 1993.

Per quanto attiene l'aspetto occupazione si evidenzia che nel complesso dei settori di attività economica il volume complessivo di lavoro dipendente impiegato nel 1993 nel processo di produzione del reddito è risultato di 15.630.800 unità con un decremento del 2,6% rispetto al 1992 corrispondente in valore assoluto a 411.400 unità in meno. In particolare le variazioni che hanno interessato i singoli settori di attività economica si riassumono in:

- 8,6% nell'agricoltura, silvicoltura e pesca (61.600 unità in meno);
- 5,2% nell'industria (278.400 unità in meno);
- 1,1% nei servizi destinabili alla vendita (62.400 unità in meno);
- 0,2% nei servizi non destinabili alla vendita (9.000 unità in meno).

Se si considera anche l'andamento dell'occupazione indipendente, passata da 7.234.200 unità del 1992 a 6.991.000 unità del 1993 con una diminuzione del 3,4% (243.200 unità in meno), il decremento dell'occupazione totale è risultato del 2,8% (654.600 unità in meno).

La composizione delle unità di lavoro per posizione nella professione conferma la tendenza registrata negli anni di una lenta modificazione a favore dei dipendenti: nel 1992 l'incidenza dell'occupazione dipendente sul totale era del 68,9% mentre nel 1993 è passata al 69,1%.

La caduta della domanda di lavoro, spinta dal protrarsi della fase ciclica negativa, ha condotto ad una crisi occupazionale di dimensioni allarmanti atteso che la riduzione dei posti di lavoro ha coinvolto tutti i settori produttivi compreso quello delle attività dei servizi di mercato (terziario) che, in precedenti fasi recessive, aveva continuato ad assorbire manodopera.

La "Relazione generale sulla situazione economica del Paese" evidenzia che, sebbene la scarsità delle opportunità di impiego abbia determinato una diminuzione delle forze di lavoro, il numero delle persone in cerca di occupazione ha registrato un forte aumento atteso che il tasso di disoccupazione tra ottobre 1992 e ottobre 1993 è passato dal 9,7% all'11,3%.

Tab. 2 - OCCUPAZIONE: UNITA' DI LAVORO PER RAMI DI ATTIVITA' ECONOMICA (a)

(media annua)

SETTORI	Valori assoluti		Variazioni 1993 su 1992	
	1992	1993	assolute	in %
1. AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA	2.132.1	1.984.1	-148.0	-6.9
- Dipendenti	715.8	654.2	-61.6	-8.6
- Indipendenti	1.416.3	1.329.9	-86.4	-6.1
2. INDUSTRIA	6.745.1	6.468.3	-276.8	-4.1
- Dipendenti	5.392.3	5.113.9	-278.4	-5.2
- Indipendenti	1.352.8	1.354.4	1.6	0.1
3. SERVIZI DESTINABILI ALLA VENDITA	10.050.9	9.830.1	-220.8	-2.2
- Dipendenti	5.585.8	5.523.4	-62.4	-1.1
- Indipendenti	4.465.1	4.306.7	-158.4	-3.5
4. SERVIZI NON DESTINABILI ALLA VENDITA	4.348.3	4.339.3	-9.0	-0.2
- Dipendenti	4.348.3	4.339.3	-9.0	-0.2
5. TOTALE GENERALE	23.276.4	22.621.8	-654.6	-2.8
- Dipendenti	16.042.2	15.630.8	-411.4	-2.6
- Indipendenti	7.234.2	6.991.0	-243.2	-3.4

(a) Il volume complessivo di lavoro impiegato nel processo di produzione del reddito è espresso dai conti nazionali in termini di unità di lavoro che sono calcolate al netto degli occupati in Cassa integrazione guadagni - che in quanto tali, non partecipano al processo di produzione del reddito - e sono comprensive dei lavoratori part-time ricondotti a lavoratori a tempo pieno.

Fonte: Relazione generale sulla situazione economica del Paese - Anno 1993.

Nel corso del 1993 la Cassa integrazione guadagni ha autorizzato:

- 549,4 milioni di ore in totale (+19,1% rispetto al 1992), di cui,
- 240,3 milioni di ore per interventi ordinari nell'industria (+31,3%)
- 52,2 milioni di ore per interventi ordinari nell'edilizia (+13,2%)
- 256,9 milioni di ore per interventi straordinari nell'industria (+10,6%).

Nell'ambito del settore industria il totale di 497,2 milioni di ore autorizzate per interventi ordinari e straordinari ha riguardato, con riferimento ai settori che maggiormente ne hanno beneficiato:

il settore meccanico: 227,2 milioni di ore (+22,3% rispetto al 1992)
il settore chimico: 41,7 milioni di ore (+33,0%)
il settore tessile: 38,8 milioni di ore (+3%)
il settore metallurgico: 37,3 milioni di ore (+7,5%)
il settore del vestiario abbigliamento e arredamento: 28,7 milioni di ore (+14,9%)
il settore della trasformazione dei minerali: 24,3 milioni di ore (+96,9%).

* * *

Sui risultati dell'anno 1993 hanno inciso anche, per circa 7.000 mld., minori trasferimenti dal bilancio dello Stato a copertura di oneri pensionistici non previdenziali in applicazione delle disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1992, n. 438 che ha sospeso fino al 31 dicembre 1993 la liquidazione delle pensioni di anzianità e ha modificato il sistema di perequazione delle pensioni per l'anno 1993 abolendo nel contempo gli scatti di perequazione delle pensioni di novembre 1992 (a titolo di adeguamento per costo vita) e di gennaio 1993 (a titolo di dinamica salariale).

In pratica il suddetto minore apporto si è tradotto in un ridimensionamento (da 20.657 mld. del 1992 a 13.737 mld. del 1993) della quota parte di ciascuna mensilità di pensione erogata dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi e dalla gestione speciale dei minatori, coperta dallo Stato - ai sensi dell'art. 37, della legge 9 marzo 1989, n. 88 - tramite la Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali. Conseguentemente le predette gestioni previdenziali hanno di fatto sopportato onere del minor trasferimento.

Va inoltre ricordato che il mancato reintegro di gettiti contributivi fiscalizzati

senza copertura nonché la insufficiente copertura di oneri non previdenziali hanno comportato pesanti riflessi sulla gestione dell'Istituto atteso che gli effetti sul bilancio 1993 sono stati quantificati in 16.197 mld. rappresentati da:

- **7.161 mld. di esoneri e agevolazioni contributive (sottocontribuzioni)**, totalmente privi di copertura, disposti per legge a favore di categorie di lavoratori di particolari settori produttivi o di determinati territori;

- **85 mld. di oneri per pensionamenti anticipati** (rate di pensioni e copertura della maggiore anzianità assicurativa IVS nei confronti dei lavoratori interessati) al netto della parte finanziata dalle imprese e dallo Stato;

- **1.969 mld. di oneri per il mantenimento del salario** (trattamenti di cassa integrazione straordinaria, trattamenti di mobilità e trattamenti speciali di disoccupazione) al netto della parte finanziata dalle imprese e dallo Stato;

- **6.982 mld. di pensioni dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri con decorrenza ante 1989** e connesse spese di amministrazione, al netto della parte finanziata dallo Stato.

Infine va evidenziato che anche nel 1993 la realizzazione di iniziative finalizzate all'accertamento e al recupero dei contributi ha rappresentato per l'Inps parte essenziale della sua attività.

Sul versante delle entrate contributive, infatti, l'Istituto ha svolto nel corso del suddetto anno una politica attiva che, pur nelle indubbie difficoltà indotte dalla crisi economica, si è efficacemente avvalsa di tutti i mezzi a disposizione dell'Ente: dai controlli incrociati efficaci in particolare per l'individuazione di lavoratori autonomi in precedenza mai iscritti, all'azione di vigilanza mirata in settori ad alto rischio quali, ad esempio, le imprese di pulizia o di appalti di manutenzione e installazione impianti, all'assistenza organizzativa ed all'intelligente azione di persuasione nei confronti di quanti in misura superiore ad ogni previsione hanno usufruito delle disposizioni del condono.

In sintesi, l'effetto concreto di tale attività che ha visto l'Istituto impegnato a tutti i livelli direzionali ed operativi si è tradotto nella riscossione di 6.796 mld. di crediti contributivi, di cui 4.902 mld relativi a regolarizzazioni connesse al condono previdenziale. Mette conto notare che il risultato complessivo raggiunto nel 1993 è da ritenere del tutto eccezionale anche rispetto al trend ascensionale dell'ultimo quinquennio.

* * *

Per consentire una immediata valutazione dell'andamento della gestione finanziaria - di competenza e di cassa - e della gestione economico-patrimoniale i principali dati di sintesi del bilancio consuntivo 1993 sono riportati nella tabella 3 e posti a raffronto con i corrispondenti valori accertati a partire dal 1989.

Inoltre, nella tabella 4, i risultati accertati per l'anno 1993 sono posti a raffronto con le valutazioni previsionali iniziali ed i successivi aggiornamenti deliberati.

In relazione ai risultati del 1993 si ritiene utile anticipare, in forma sintetica, notizie in merito ai risultati accertati per la gestione finanziaria ed economico-patrimoniale e ai principali aggregati delle gestioni stesse.

Per un più ampio e dettagliato quadro dei risultati si fa rinvio alle relazioni che accompagnano i rendiconti delle singole gestioni amministrate, ai quali sono state inoltre allegate tavole contenenti indicazioni di carattere statistico.

Tab. 3 - ANDAMENTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
ED ECONOMICO-PATRIMONIALE

(in miliardi di lire)

AGGREGATI	1989	1990	1991	1992	1993
GESTIONE FINANZIARIA DI COMPETENZA					
1. Disavanzo di parte corrente	5.114	12.131	5.756	5.883	12.559
2. Saldo netto da finanziare	6.507	11.383	6.243	6.362	12.693
3. Disavanzo complessivo	6.490	11.325	6.255	6.406	12.700
GESTIONE FINANZIARIA DI CASSA					
1. DIFFERENZIALE (1)	46.341	54.024	(2) 58.268	(3) 64.114	59.725
2. Copertura del differenziale	46.341	54.024	58.268	64.114	59.725
2.1. Apporti dello Stato	45.434	54.112	58.334	64.435	59.070
- Trasferimenti di bilancio	30.044	44.397	39.799	47.135	42.191
- Anticipazioni della Tesoreria	15.390	9.715	18.535	17.300	16.879
2.2. Apporti dell'INPS (4)	907	-88	-66	-321	655
3. Apporti complessivi dello stato previsti dalla legge finanziaria (tetto)	39.770	47.000	58.500	60.500	58.500
4. Maggiori o minori apporti complessivi dello Stato rispetto al tetto della legge finanziaria	5.664	7.112	-166	(5) 171	570